

Publicato il 17/01/2025

N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05332/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5332 del 2021, proposto da Marilene Mezzari, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pignataro Maggiore, via Redipuglia n.23;

contro

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 0092499 del 09.09.2021, notificata in data 14.09.2021 ex art. 140 cpc, del Comune di Caserta - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, a firma del Dirigente ing. Giovanni Natale e del Responsabile del procedimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche Alfredo Bologna, avente ad oggetto: *“Diniego rilascio Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42.04 e provvedimento di archiviazione della richiesta di condono edilizio”*;

b) del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, con nota n. 15359 del 07/09/2021, a firma del responsabile del procedimento Arch. Antonio Friello e del soprintendente Mario Pagano, notificato congiuntamente al diniego di concessione edilizia-Condono.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente ha impugnato, per l'annullamento, il diniego (n. 92499

del 9/9/2021) del comune di Caserta di rilascio di autorizzazione paesaggistica *ex art. 146, d.lgs. n. 42/04* e l'archiviazione della domanda di condono edilizio presentata in data 21/12/2004, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (n. 15359 del 7/9/2021).

2. – Il parere negativo della Soprintendenza è motivato – in sintesi – sul rilievo, per un verso, che il *“condono riguarda la sanatoria di un manufatto prefabbricato in legno realizzato abusivamente in un'area agricola pedemontana in gran parte destinata alla coltivazione di olivi collocata ai margini del muro di cinta dell'ex convento dei Cappuccini”* e, per altro profilo, sull'ulteriore rilievo che la richiesta sanatoria afferisce a un *“manufatto rientrante nelle categorie di abuso di cui al punto 1 dell'allegato 1 della legge n.326/2003 e, pertanto, in contrasto con l'art. 32 c.26 della medesima legge [...]”*.

3. – Parte ricorrente ne deduce l'illegittimità valorizzando, in primo luogo, l'asserita *“neutralità”*, in punto di efficacia *“ostativa”*, del primo segmento motivazionale, siccome, a suo avviso, meramente *“descrittivo, dell'ubicazione dell'opera del tutto neutro, che non dice nulla in ordine alle eventuali ragioni di contrasto con le esigenze poste alla base del vincolo”*; quanto al secondo, sarebbe del tutto improprio il riferimento a profili di inammissibilità dell'istanza di condono discendenti dalle caratteristiche edilizie dell'intervento, *“in quanto trattasi di valutazione che non è di competenza della Soprintendenza, ma di competenza esclusiva del Comune”*.

3.1. – La Soprintendenza, in particolare, avrebbe sconfinato in prerogative valutative tipicamente comunali, a tale Ente sostituendosi nell'esame dei profili urbanistici ed edilizi dell'istanza, che non le

competevano e che esulano dalla sfera dell'ambito di espressione del previsto parere di compatibilità paesistica, per giunta omettendo completamente – con grave *deficit* motivazionale – di svolgere le valutazioni di sua competenza, e cioè quelle inerenti la tutela del vincolo e la compatibilità delle opere con lo stesso.

3.2. – L'esercizio dell'attività consultiva della Soprintendenza risulterebbe viziato, altresì, da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, sia con riferimento allo stesso dipanarsi del procedimento per cui è causa – tenuto conto delle richieste di integrazione formulate dalla stessa Soprintendenza – sia con riferimento all'atteggiamento assunto dalla medesima Autorità in relazione ad altre pratiche aventi caratteristiche simili a quella oggetto del presente giudizio.

3.3. – La dedotta illegittimità del parere reso dalla Soprintendenza si sarebbe riverberata sul conseguente diniego del Comune di Caserta, in ogni caso viziato in via autonoma, essendosi l'ente "*limitato al richiamo del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, senza alcuna ulteriore motivazione in ordine all'evidente contrasto tra tale parere e gli esiti dell'istruttoria svolta dallo stesso Comune nel corso del procedimento*" (in particolare il parere favorevole rilasciato dalla Commissione locale per il Paesaggio del Comune).

4. – Il Ministero della Cultura si è costituito con memoria di stile. Il Comune di Caserta non si è costituito in giudizio.

5. – All'udienza straordinaria del 12 dicembre 2024 la controversia è stata introitata in decisione.

6. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.

7. – Come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, "*Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 30 settembre*

2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10480; Cons. Stato, Sez. VI, 07/08/2023, n.7590).

7.1. – Nel caso in esame l’opera non rientra nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e risulta ultimata in data 15/12/2001, oltre i limiti temporali di cui alla L. n. 47/85 e dopo l'imposizione del vincolo; l’abuso, invero, consistendo nella edificazione di un fabbricato in legno (di dimensioni lorde 8.00X8,00X4,00h) implica la creazione di nuova volumetria sicché, in quanto realizzato in zona vincolata, la Sovrintendenza – in applicazione dell’art. 32 della Legge n. 326/2003 – ha correttamente escluso che potesse beneficiare della sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2022 n. 10480; Id., Sez. VI, 28 ottobre 2019 n. 7341; Id., 17 settembre 2019 n. 6182; Id., 29 marzo 2017 n. 1434; Id., Sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813).

8. – Non sussiste, dunque, il dedotto *deficit* motivazionale, assumendo carattere dirimente, invero, la consistenza dell’abuso, che si frappone alla condonabilità del manufatto ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera

d) della legge 326/2003, espressamente richiamata nel provvedimento di diniego impugnato.

8.1. – Quanto ai ventilati profili di contraddittorietà, essi sono solo genericamente dedotti e del tutto indimostrati (sul piano estrinseco), ovvero inconsistenti, rivelandosi l’acquisizione delle integrazioni documentali (richieste dalla Soprintendenza) funzionale a esigenze istruttorie.

9. – Neppure coglie nel segno la censura con cui la ricorrente deduce che il parere espresso dalla Soprintendenza sarebbe esorbitante rispetto ai confini entro i quali avrebbe dovuto effettuare le valutazioni di competenza (afferenti all’ambito del paesaggio, non a quello urbanistico).

9.1. – L’organo soprintendentizio ha posto in risalto l’incompatibilità dell’intervento – realizzato *“in un’area agricola pedemontana in gran parte destinata alla coltivazione di olivi collocata ai margini del muro di cinta dell’ex convento dei Cappuccini”* – sia pure non facendo leva su un mero apprezzamento delle opere sotto il profilo estetico, bensì evidenziando la loro capacità incrementativa dell’assetto volumetrico. In effetti, come osservato in fattispecie analoga, *“il rilevato contrasto con la normativa di cui al terzo condono (l. n. 329/03) è in grado di assorbire e quindi precludere ogni possibile valutazione in termini positivi circa la compatibilità dell’intervento con il paesaggio”* (Cons. Stato, Sez. VI, 29/11/2023, n. 10254).

10. – Ne deriva, per quanto osservato, l’infondatezza delle censure rivolte avverso l’impugnato parere della Soprintendenza e, di riflesso, l’insussistenza dei dedotti profili di illegittimità derivata del conseguente diniego emesso dal comune di Caserta, pienamente fondato sul parere.

11. – Il ricorso, rivelandosi infondato, va dunque respinto.

12. – Le spese, vista le difese solo formali esperite dal Ministero della Cultura, possono essere compensate, mentre nulla va disposto nei confronti del comune di Caserta, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate quanto al Ministero della Cultura; nulla quanto al comune di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

